



# UNIONE EUROPEA ASSICURATORI

## STATUTO UNIONE EUROPEA ASSICURATORI *in vigore dal 2025*

<b>Art.1</b> <b>Costituzione</b>	<p>Ai sensi del Codice civile italiano ed in armonia con i disposti delle norme europee è costituita l'Unione Europea Assicuratori di seguito detta Unione.</p> <p>L'Unione è apertistica e non persegue scopi di lucro.</p> <p>L'Unione può confederarsi con altre istituzioni similari in ambito Europeo.</p>
<b>Art. 2</b> <b>Sede</b>	<p>L'Unione ha sede in Milano.</p> <p>Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l'istituzione di sezioni o uffici distaccati in altre località in ambito Europeo</p>
<b>Art. 3</b> <b>Durata</b>	<p>La durata dell'Unione è illimitata.</p>
<b>Art. 4</b> <b>Scopi</b>	<p>L'Unione si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• favorire lo scambio di esperienze e di informazioni fra i Soci, nonché il loro aggiornamento culturale e professionale, anche attraverso la promozione e lo sviluppo delle relazioni di amicizia tra di essi;</li><li>• sviluppare azioni volte ad indirizzare il mercato ed i suoi attori verso politiche e buone pratiche del servizio assicurativo perseguendo l'obiettivo della massima soddisfazione dei bisogni del cliente;</li><li>• promuovere la cultura assicurativa nella Società, attivando e valorizzando iniziative finalizzate ad una migliore conoscenza dei servizi assicurativi;</li><li>• promuovere la cultura d'impresa tra i Soci, offrendo loro modelli di eccellenza, ripetibili, anche attingendo alle migliori esperienze in ambito V.E.;</li><li>• contribuire al progresso tecnico dell'assicurazione, promuovendo anche corsi di qualificazione e specializzazione a ogni livello;</li></ul>

Pagina 1 di 12

UNIONE EUROPEA ASSICURATORI

20124 MILANO - VIA RUGGERO BOSCOVICH, 14 - TEL. 02 87.53.15 - [INFO@UEA.IT](mailto:INFO@UEA.IT) - [WWW.UEA.IT](http://WWW.UEA.IT)

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 12753340152



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• proporre e sostenere iniziative che mirino a rendere il servizio assicurativo più aderente alle esigenze della clientela;</li> <li>• istituire borse di studio, assegnare premi in riconoscimento dell'opera svolta nel settore assicurativo, o per esso, da persone o enti che abbiano operato in sintonia con gli scopi dell'Unione;</li> </ul> <p>realizzare accordi e/o convenzioni, con enti e/o istituzioni, finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Unione.</p>
<b>Art. 5</b>  <b>Soci</b>	<p>Possono far parte dell'Unione le persone fisiche, che siano sotto ogni aspetto di condotta e moralità ineccepibili, iscrivibili alle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Soci Next Generation UEA</li> <li>2) Soci Aderenti</li> <li>3) Soci Ordinari</li> <li>4) Soci Senior, Onorari e Benemeriti</li> <li>5) Soci Sostenitori</li> </ol> <p><u>Soci Next Generation UEA</u></p> <p>Sono quelle figure professionali che hanno iniziato o intendono iniziare l'attività distributiva all'interno di strutture in cui operano Soci Ordinari;</p> <p>Le persone fisiche candidabili a "Socio Next Generation UEA sono giovani di età compresa fra 20 e 35 anni e che abbiano conseguito almeno il diploma di maturità; Essi operano nell'ambito della sopradetta struttura e il Socio Ordinario ne curerà ogni aspetto di condotta e moralità in linea con i valori dell'Unione;</p> <p>Nel caso in cui venga a mancare il Socio Ordinario responsabile del giovane Next Generation UEA, quest'ultimo potrà mantenere il suo status, a condizione che continui la propria attività presso un'altra struttura affiliata a un diverso Socio Ordinario.</p> <p>A titolo esemplificativo possono essere annoverati fra i Soci Next Generation UEA figli di agenti, subagenti, ed ogni altra figura professionale che non ripeta mandati di una o più compagnie. Il socio</p>



Next Generation UEA acquisirà la denominazione di Socio Aderente nel momento in cui ne ricorreranno i presupposti. I soci Next Generation UEA non hanno diritto di voto.

#### Soci Aderenti

Sono quegli intermediari che sarebbero ricompresi nella qualifica di Soci Ordinari, ma che non hanno i requisiti previsti dai commi a) e b) dell'Art.6, ovvero:

- a. avere svolto, durante il periodo di iscrizione alla sezione A del RUI, per almeno 5 anni, la propria attività in modo professionalmente qualificato;
- b. avere ricoperto incarichi di responsabilità in campo assicurativo per un periodo non inferiore a 3 anni.

Una volta ottenuti i requisiti previsti dall'Art.6, il Socio Aderente acquisirà la denominazione di Socio Ordinario, acquisendo anche diritto di voto.

#### Soci Ordinari

sono gli intermediari di assicurazione europei abilitati all'esercizio della professione, iscritti negli appositi Registri o sezioni degli stessi, che ripetano il mandato di una o più imprese di assicurazione, sia direttamente che tramite un'agenzia a gestione in economia;

Possono divenire Soci Ordinari dell'Unione anche le seguenti figure di intermediari di assicurazione:

- a. Intermediari iscritti alla sezione "A" del RUI, già Soci dell'Unione, che siano transitati nella sezione "B" e "E" del RUI;
- b. Intermediari di assicurazione iscritti nella sezione "E" del RUI purché in possesso dei seguenti

requisiti:

- Procuratore e/o Socio di Agenzia di  
Assicurazione, oppure, in alternativa
- Collaboratore e/o Subagente professionista con almeno 10  
anni di anzianità lavorativa.



c. Soci Aderenti che maturano i requisiti di Socio Ordinario previsti dai commi a) e b) dell'Art.6;

Per tutte queste figure, tranne il comma c. del presente articolo, è obbligatoria la presentazione di un Socio Ordinario dell'Unione; per questi ultimi, otterranno automaticamente la qualifica di Socio Ordinario al raggiungimento del requisito previsto

Soci Senior, Onorari e Benemeriti

così come disposto dall'art. 12 del presente statuto

Soci Sostenitori

quali persone fisiche, giuridiche, Gruppi Agenti, associazioni di intermediari ed enti del terzo settore, che intendono sostenere l'attività di UEA, condividendone gli obiettivi statutari e i principi informativi. Il Socio Sostenitore non acquisisce il diritto all'elettorato, né attivo, né passivo e parimenti non è assoggettato al pagamento della quota annuale, ma può contribuire alle attività dell'Unione con una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

I Soci Ordinari, i Soci Aderenti, i Soci Next Generation UEA ed i Soci Senior, sono tenuti al pagamento della quota associativa non oltre il 31 gennaio di ogni anno,

mentre i Soci Onorari ed i Soci Benemeriti sono esentati dal suddetto pagamento.

I Soci Onorari, i Soci Sostenitori, i Soci Aderenti, i Soci Next Generation UEA ed i Soci Benemeriti non possono esercitare elettorato attivo e passivo.

È in facoltà del Consiglio Direttivo istituire nuove tipologie di Soci o di creare convenzioni con altre associazioni di intermediari con la qualifica di Soci Sostenitori, in funzione delle future esigenze dell'Unione.

Il Socio non in regola con il pagamento della quota associativa non potrà partecipare all'Assemblea dei Soci, né esercitare alcun diritto di voto, né essere candidato per ricoprire alcuna carica sociale.



<b>Art. 6</b> <b>Ammissione</b>	<p>Fermo restando il disposto di cui al precedente Art. 5 comma 1, per l'ammissione il candidato, presentato da un Socio Ordinario, dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) avere svolto, durante il periodo di iscrizione al Registro o sezione dello stesso per almeno 5 anni, la propria attività in modo professionalmente qualificato;</li><li>b) avere ricoperto incarichi di responsabilità in campo assicurativo per un periodo non inferiore a 3 anni.</li></ul> <p>In ogni caso, il Socio presentatore dovrà trasmettere alla sede dell'Unione una dettagliata relazione, illustrando in essa le caratteristiche morali, civili e professionali del candidato e le ragioni per le quali lo stesso è ritenuto degno di far parte dell'Associazione in rapporto agli scopi sociali.</p> <p>Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente.</p>
<b>Art. 7</b> <b>Marchio Collettivo</b>	<p>I Soci possono utilizzare il marchio collettivo dell'Unione e con esso contraddistinguere la loro attività professionale, nei modi e nelle forme fissati dal Regolamento</p>
<b>Art. 8</b> <b>Perdita della qualità di socio</b>	<p>La qualità di Socio si perde:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) per dimissioni da comunicare entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente alla cessazione;</li><li>b) per radiazione dall'Unione;</li><li>c) per il mancato pagamento della quota associativa, decorso il termine di nove mesi dalla scadenza prevista dall'Art. 5 dello Statuto.</li></ul>
<b>Art. 9</b> <b>Organi</b>	<p>Sono Organi dell'Unione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'Assemblea</li><li>b) il Presidente</li><li>c) il Consiglio Direttivo</li><li>d) il Comitato dei Delegati Distrettuali</li><li>e) il Delegato Distrettuale</li></ul>



	<p>f) la Commissione Soci</p> <p>g) il Collegio dei Revisori dei Conti</p> <p>h) il Collegio dei Probiviri</p>
<b>Art. 10 Assemblea</b>	<p>L'Assemblea, per ogni sua riunione, elegge l'Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e tre scrutatori.</p> <p>L'Assemblea:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. delibera sull'indirizzo generale dell'attività della Unione;</li> <li>2. delibera in ordine: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) alla relazione del Presidente dell'Unione;</li> <li>b) al bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso;</li> <li>c) al bilancio preventivo;</li> </ol> </li> <li>3. elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri e la Commissione Soci;</li> <li>4. su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare uno o più Presidenti Onorari.</li> </ol> <p>L'attribuzione della carica di Presidente Onorario è riservata esclusivamente a coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente dell'Unione per almeno due mandati. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed è esentato dal pagamento della quota associativa. Il Presidente Onorario non ha diritto di voto.</p> <p>L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno e in seduta straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, oppure se lo richiede almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative.</p> <p>L'assemblea si svolge in presenza, tuttavia se le condizioni lo permettono, è possibile che possa essere partecipata dai soci anche da remoto mediante piattaforme idonee, meglio descritte al successivo art. 10 bis.</p> <p>Essa è convocata dal Presidente dell'Unione mediante lettera raccomandata/fax/email/PEC da inviare ai soci almeno trenta giorni prima, contenente l'ordine del giorno nonché l'indicazione della prima e della seconda</p>



	<p>convocazione, che può essere indetta lo stesso giorno della prima, ma ad almeno un'ora di distanza.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria che prevede il rinnovo delle cariche deve essere convocata non oltre tre anni dallo svolgimento della precedente durante la quale sono stati eletti gli Organi dell'Unione.</p> <p>All'Assemblea possono partecipare i Soci in regola con il pagamento delle quote associative.</p> <p>L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.</p> <p>L'Assemblea delibera a maggioranza semplice ed è ammessa una sola delega per Socio.</p> <p>Per modificare lo Statuto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, salvo quanto previsto dall'Art. 18</p>
<p><b>Art. 10 bis</b></p> <p><b>Partecipazione a Distanza</b></p>	<p>Partecipazione a Distanza</p> <p>In subordine all'assemblea in presenza, l'Unione riconosce la possibilità di svolgere l'assemblea dei soci in modalità telematica. I Soci possono partecipare all'assemblea anche a distanza, utilizzando strumenti di comunicazione che garantiscano la partecipazione, l'identificazione e la possibilità di intervento in tempo reale. Per lo svolgimento delle assemblee online, l'Associazione deve dotarsi di piattaforme digitali che garantiscano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'identificazione certa dei partecipanti.</li> <li>- La possibilità per ciascun socio di partecipare alla discussione in tempo reale.</li> <li>- La possibilità di votare durante l'assemblea con strumenti che garantiscano la segretezza e l'integrità del voto.</li> </ul> <p>Le delibere adottate durante le assemblee svolte in modalità telematica hanno la stessa validità di quelle adottate in presenza, a condizione che siano rispettati i requisiti di partecipazione, identificazione e votazione di cui al punto precedente.</p>



<b>Art. 11</b> <b>Presidente</b>	<p>Il Presidente dell'Unione adempie a tutte le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento.</p> <p>Ha la rappresentanza dell'Unione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca le Assemblee dei Soci di cui al successivo art. 12 lettera I) ed il Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente con eguali poteri in caso di impedimento temporaneo dello stesso.</p> <p>Nel caso in cui il Presidente abbia un impedimento permanente nello svolgere le sue funzioni, o che cessi il suo mandato per venir meno dei requisiti previsti dall'Art.5, o per interruzione del rapporto per dimissioni o per decesso, si dovrà procedere con la nomina di un nuovo Presidente a cura del Consiglio Direttivo per il periodo rimanente alla cessazione delle cariche previsto dall'Art. 20 del presente Statuto.</p>
<b>Art. 12</b> <b>Consiglio Direttivo</b>	<p>L'Unione è retta da un Consiglio Direttivo composto da undici Soci.</p> <p>In mancanza di Soci che abbiano ottenuto almeno cinque voti senza risultare eletti in uno degli organi collegiali, il Consiglio Direttivo, su indicazioni del Presidente, provvede al reintegro dei componenti dell'Organo interessato, che dovessero cessare durante il loro mandato.</p> <p>Spetta al Consiglio Direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. attuare la politica associativa deliberata dalla Assemblea;</li> <li>b. eleggere, scegliendo fra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere dell'Unione;</li> <li>c. deliberare sulle ammissioni dei nuovi Soci Ordinari, dei Soci Aderenti, dei Soci Next Generation UEA e dei soci Sostenitori; deliberare, sentito il Delegato Distrettuale, sulla nomina e/o revoca dei Soci Senior limitatamente ai Soci che per limiti di età hanno cessato l'attività agenziale.</li> </ul> <p>La qualifica di Socio senior ha la durata di tre anni e può essere rinnovata;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. attribuire la qualifica di Socio Onorario con facoltà, fermo l'obbligo di comunicazione all'interessato, di revocarne la nomina;</li> <li>e. deliberare, con le condizioni di cui al precedente punto e), sulla nomina di Socio Benemerito, per questo intendendo la persona fisica o l'ente che con la sua presenza apporta lustro e prestigio all'Unione supportandone le iniziative;</li> </ul>





	<p>f. individuare i territori di competenza dei distretti; detta, inoltre, le norme di funzionamento degli stessi;</p> <p>g. predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea, depositandoli presso la sede sociale almeno trenta giorni prima dell'Assemblea annuale;</p> <p>h. fissare la misura e le modalità di pagamento della quota associativa e di eventuali contributi straordinari;</p> <p>i. deliberare sulla convocazione delle Assemblee dei Soci, prevedendone il relativo Ordine del Giorno,</p> <p>j. deliberare sulla convocazione del Comitato dei Distrettuali, prevedendone il relativo Ordine del Giorno,</p> <p>k. decidere sul ricorso avverso la radiazione del Socio, deliberata dal Collegio dei Probiviri;</p> <p>l. emanare il Regolamento di attuazione del presente statuto;</p> <p>m. nominare Commissioni e/o Gruppi di lavoro</p> <p>n. deliberare la istituzione di sezioni o uffici distaccati in altre località in ambito Europeo, di cui al precedente art. 2.</p> <p>Il Consiglio Direttivo ha facoltà di demandare alcune sue attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.</p> <p>Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno su convocazione del Presidente.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno sei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le cariche sociali non sono retribuite.</p>
<b>Art. 13 Comitato dei Delegati Distrettuali</b>	<p>Il Comitato dei Delegati Distrettuali si riunisce almeno tre volte l'anno (di cui una in seno all'Assemblea)</p>



<b>Art. 13 bis</b> <b>Delegato</b> <b>Distrettuale</b>	<p>Nel termine di trenta giorni dopo lo svolgimento dell'Assemblea che prevede il rinnovo delle cariche, dovrà essere convocata l'assemblea distrettuale per procedere alla elezione del Delegato Distrettuale.</p> <p>Nell'ambito dell'assemblea di cui sopra, tra i soci del distretto di cui all'art. 12 lettera "g"), a maggioranza assoluta dei presenti, viene eletto il Delegato Distrettuale che, nella stessa riunione, nomina il suo Vice.</p> <p>In mancanza, il Consiglio Direttivo eserciterà i poteri sostitutivi con la nomina diretta del Delegato Distrettuale.</p> <p>La carica di Delegato Distrettuale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.</p>
<b>Art. 14</b> <b>Commissione</b> <b>Soci</b>	<p>La Commissione Soci è composta da tre membri i quali eleggono fra di loro il Presidente.</p> <p>Alla suddetta Commissione spetta di raccogliere la documentazione occorrente per la ammissione dei nuovi Soci, fornendo al Consiglio Direttivo il proprio parere consultivo.</p>
<b>Art. 15</b> <b>Collegio dei</b> <b>Revisori dei</b> <b>Conti</b>	<p>La gestione amministrativa e finanziaria dell'Unione è controllata da un Collegio di tre Revisori effettivi (i quali scelgono fra di loro il Presidente) nominati dalla Assemblea.</p> <p>Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il bilancio consuntivo e di previsione predisposti dal Consiglio Direttivo e deve esprimere il proprio parere su di essi con una relazione scritta da depositarsi presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea annuale.</p>
<b>Art. 16</b> <b>Collegio dei</b> <b>Probiviri</b>	<p>Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea fra i Soci Ordinari che non rivestano altre cariche sociali e che abbiano una appartenenza di almeno cinque anni consecutivi all'Unione.</p> <p>I componenti del Collegio eleggono nel proprio seno tra i membri effettivi il Presidente e il Vice Presidente.</p> <p>Il Collegio ha il compito di esaminare e giudicare questioni riguardanti:</p>



	<p>1) la disciplina associativa;</p> <p>2) la correttezza morale e professionale degli associati;</p> <p>3) le controversie tra associati e/o associati e organi collegiali.</p> <p>Il Collegio decide secondo equità quale arbitro irrituale e agisce di propria iniziativa o su segnalazione o per incarico di parte.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni:</p> <p>a) il richiamo scritto;</p> <p>b) la deplorazione;</p> <p>c) la sospensione dall'attività associativa fino a 12 mesi;</p> <p>d) la radiazione dall'Unione.</p> <p>Il Collegio dei Probiviri, entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso o dell'incarico, procede alla contestazione degli addebiti, compie tutte le indagini o istruttorie e, sentiti gli interessati ove possibile, decide a maggioranza semplice.</p> <p>Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono valide quando siano presenti due dei suoi componenti, tra i quali il Presidente e il Vice Presidente</p> <p>Il Collegio dei Probiviri, entro cinque giorni dalla delibera, deve darne comunicazione agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed inviare copia della stessa al Presidente dell'Unione.</p> <p>Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo - nel solo caso di radiazione - da parte del Socio sottoposto a detta sanzione, entro 30 giorni dalla notifica della sanzione stessa. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.</p>
<b>Art. 17</b>	<p>Il Socio, al momento stesso della sua ammissione all'Unione, rinuncia espressamente ad adire a qualsiasi via giudiziaria o conciliativa per le materie di competenza del</p>



<b>Rinuncia all'Azione Giudiziaria</b>	Collegio dei Probiviri, rimettendosi alle decisioni derivanti dalla procedura prevista dall'art. 16.
<b>Art. 18 Referendum</b>	Le deliberazioni sono valide anche se espresse con la procedura del referendum, indetto a insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo, mediante invio ai Soci di una apposita scheda a mezzo PEC. Le proposte, comprese quelle relative a modifiche dello Statuto, sono approvate quando ottengono il voto favorevole della metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative.
<b>Art. 19 Patrimonio e Bilancio</b>	<p>I mezzi finanziari di cui dispone l'Unione sono costituiti dalle quote dei Soci, dagli introiti delle attività svolte, dai contributi di sostenitori e simpatizzanti, da contributi straordinari, sponsorizzazioni ed atti di liberalità.</p> <p>L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p>
<b>Art. 20 Durata delle Cariche</b>	Tutte le cariche durano tre anni e decadono con la convocazione dell'Assemblea che ne prevede il rinnovo.

Testo conforme a quello allegato all'atto costitutivo dell'Unione in data 23 novembre 1973 presso notaio Dr. N. Livreri n. 269395 di repertorio e n. 19638 di raccolta, registrato a Milano il 6 dicembre 1973 al n. 21166 serie F., con le modifiche decise dalle Assemblee dei Soci dell'8 maggio 1974, del 4 aprile 1975, del 18 giugno 1977, del 26 giugno 1985, e dei Referendum del 2 luglio 1990 e del 25 marzo 2019.